NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 41

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di computazione dell'indennità di mensa ai fini pensionistici

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 376, e' prorogato sino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Capo	VI — Norme generali e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-ai-pubblici-servizi-di-1971/art-41-riapertura-del-termine-per-la-presentazione-delle-domande-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it